

Allegato C

Convenzione per l'individuazione di un Soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione con l'Unione Terre d'Argine e alla conseguente attuazione di un progetto inerente "Azioni di contrasto dell'esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o marginalità" da realizzare da febbraio 2023 a novembre 2023, nel territorio dell'Unione delle Terre d'Argine.

TRA

L'ente pubblico, Unione delle Terre D'Argine, con sede in Carpi (Mo), corso A. Pio n. 91 CF/PI 03069890360, rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore dei Servizi Socio Sanitari, nella sua veste di legale rappresentante, in nome e per conto e nell'interesse dell'Unione stessa

E

L'Ente /Gli Enti del Terzo Settore (per ognuno):
con sede in CF/PIrappresentato da
.....,

premesse che con Avviso, prot. n. del....., pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente" in esecuzione della determinazione dirigenziale n. l'Unione Terre d'Argine (da ora in avanti UTdA) ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti del Terzo Settore con cui copro gettare e, al termine della fase di definizione del progetto, a cui affidare la realizzazione delle attività ivi indicate;

richiamati:

- i verbali della Commissione nominata dall'Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché per la valutazione delle proposte progettuali pervenute all'Amministrazione nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica conservati al Prot. n.,
- la Determinazione dirigenziale n. di conclusione del procedimento con la quale è stato selezionato l'ETS con il quale e a cui affidare la realizzazione del progetto, come approvato nella medesima determinazione;
- i verbali del tavolo di co-progettazione che ha portato alla completa definizione del progetto stesso;
- la Determinazione dirigenziale n. che ha approvato i suddetti verbali, il progetto definitivo messo a punto insieme al partner copro gettante e ne affida allo stesso ETS la realizzazione;

rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il Decreto Legge n. 76/2020, come convertito in Legge n. 120/2020;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.72/2021 del 31/03/2021
- il Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Carpi 2018-2020 - Piano Attuativo 2022e Programma Attuativo Povertà 2022 approvato con deliberazione n. 92 del 3 agosto 2022;
- Regolamento comunale, assunto in applicazione del comma 1 dell'art. 12 della legge 12/08/1990, n. 241 per la "Concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati", approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 02/02/1995, e successive modifiche e integrazioni;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo risultante in esito alla fase di coprogettazione e approvato dalla determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

Gli Enti del Terzo Settore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, gli Enti del Terzo Settore assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità indicativamente da febbraio 2023 a novembre 2023. Saranno ammesse eventualmente le proroghe del termine finale per la conclusione delle attività previste nel progetto e non realizzate a fronte di causa forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'UTdA e degli Enti del Terzo Settore.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'UTdA e gli Enti del Terzo Settore mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc.), operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale e così riassunte:

.....

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti nel Progetto approvato con la determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

Il Coordinatore come individuato nel medesimo Progetto, sarà il referente per i rapporti tra i partner e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione tutti i firmatari si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Gli Enti del Terzo Settore firmatari sono inoltre tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il RUP con la contestuale trasmissione del relativo Curriculum Vitae.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

Gli Enti del Terzo Settore firmatari della presente Convenzione provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

Gli Enti del Terzo Settore firmatari della presente Convenzione sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'UTdA è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

L'importo, a titolo di contributo ex art. 12 della L. 241/1990, sarà liquidato nella misura del 50% successivamente alla stipula della convenzione, all'attivazione del progetto, e il restante 50% in base alla presentazione della relazione relativa alle attività svolte e alla rendicontazione delle spese sostenute in quanto ammesse a rimborso in base alla convenzione stipulata nel limite dell'importo massimo previsto nel progetto approvato, entro il limite di euro 27.000,00 messo a disposizione dall'Unione Terre d'Argine.

Potranno quindi essere definitivamente erogate somme entro il limite complessivo massimo previsto nell'offerta presentata, comunque entro il massimo di euro 27.000,00 , comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta ai sensi della normativa vigente, a rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione del progetto.

Gli Enti/Associazioni firmatari della presente Convenzione, espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per

gli effetti dichiarano che utilizzeranno i seguenti C/C (per ogni Ente: intestato a, avente le seguenti coordinate:), indicando gli estremi del procedimento indetto dall'UTdA.

Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 – (Rendicontazione delle spese)

Tutte le somme erogate dall'UTdA in relazione alla presente convenzione, costituiscono rimborsi spese, devono essere riferibili direttamente al progetto e saranno riconosciute esclusivamente previa presentazione di richiesta accompagnata da idonea documentazione probatoria. L'ETS dovrà consegnare in originale o in copia all'Amministrazione la richiesta di rimborso spese, insieme ai documenti giustificativi delle spese dirette sostenute in relazione alle attività oggetto della convenzione (fatture, ricevute fiscali, buste paga, altri documenti contabili, ecc..). Le spese indirette, ovvero non interamente attribuibili alle attività oggetto di convenzione (es. spese generali, spese relative ad immobili, ecc...) potranno essere conteggiate per quote con riferimento ai valori risultanti dalla contabilità dell'Ente.

L'UTdA si riserva di non accettare richieste di rimborso incomplete o corredate da documentazione relativa a spese che non siano riconducibili alle attività del progetto. La prima erogazione costituirà anticipo rispetto alle attività di progetto; i tempi per la rendicontazione delle spese sono dettagliati all'art. precedente. Le erogazioni successive alla prima, avverranno entro 30 giorni dall'accettazione della richiesta presentata, esclusivamente a seguito di presentazione della documentazione probatoria delle spese.

Art. 8 – (Divieto di cessione)

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'UTdA. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti del Terzo Settore assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'UTdA le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 9 – (Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione)

L'UTdA assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore firmatari, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli Enti del Terzo Settore firmatari, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

Gli Enti del Terzo Settore firmatari della Convenzione procederanno alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'UTdA possa svolgere le attività di controllo.

A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, gli Enti del Terzo Settore firmatari della Convenzione, presenteranno entro 10 giorni dalla conclusione del progetto, ed in

ogni caso entro e non oltre il 10/12/2023, una relazione conclusiva descrittiva delle attività svolte.

Art. 10 – (Trattamento dei dati personali)

Privacy - Il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all'indirizzo mail privacy@terredargine.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente.

Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679. Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro giuridico a norma dell'Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto”.

Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento stipuleranno l'Accordo per il trattamento esterno dei dati.

Art. 11 – (Inadempienze e penali)

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'UTdA si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli Enti/Associazioni firmatari possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'UTdA, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri: per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli Enti/Associazioni firmatari si sono impegnati ad eseguire: penale da un minimo di euro 100,00 a un massimo euro 250,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC.

Art. 12 – (Risoluzione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di almeno 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli Enti/Associazioni firmatari, l'UTdA liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;

- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto approvato;
- quando gli ETS si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'UTdA di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 14 – (Controversie)

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena.

Art. 15 – (Registrazione)

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso con oneri e spese a carico degli Enti/Associazioni firmatari.

FIRME

Per

Per

Per

Per

Per